

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**

Rev. 1

(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)

*A seguito dell'emanazione da parte della Federazione Nazionale (FNOPI) dei regolamenti disciplinanti le attività degli Ordini professionali incluse le Commissioni d'Albo, codesto Ordine ha proceduto al recepimento del seguente regolamento disciplinare.*

**Art. 1**

Il Consiglio direttivo dell'OPI esercita la funzione disciplinare, ai sensi degli articoli 38 e seguenti del d.p.r. 5 aprile 1950, n. 221, nei confronti degli iscritti all'Albo di appartenenza.

Il presente Regolamento definisce le norme procedurali che regolano l'espletamento di tale funzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento si rimanda alle altre norme e disposizioni vigenti in materia.

Il Consiglio esercita la funzione disciplinare ogni qual volta emerge a carico di un iscritto all'Albo l'ipotesi di violazione delle norme del Codice Deontologico o di altre norme o leggi ad essi riferibili, ovvero emerga l'ipotesi di abusi o mancanze nell'esercizio della professione oppure di lesioni della dignità e del decoro professionale o di quanto previsto dalla normativa in tema di pubblicità professionale.

**Art. 2**

Il procedimento disciplinare è di competenza dell'OPI provinciale nel cui albo il professionista è iscritto.

Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Savona gli Iscritti all'Albo, ad eccezione dei componenti del Consiglio Direttivo del medesimo Ordine e dei Revisori che sono soggetti al potere disciplinare della Commissione Centrale della Federazione degli Ordini.

**Art.3**

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**  
Rev. 1  
**(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)**

Qualora, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un iscritto, quest'ultimo presenti richiesta di trasferimento dell'iscrizione nell'Albo di altra provincia, il Consiglio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 11 del d.p.r. 221/50, procederà alla sospensione dell'esame della domanda di trasferimento e completerà il procedimento disciplinare, all'esito del quale provvederà all'accoglimento della richiesta di trasferimento.

**Art. 4**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di procedere all'istruttoria dei procedimenti disciplinari.

**Art. 5**

Gli iscritti all'Albo, nell'esercizio della professione infermieristica e dell'attività di gestione dell'Ordine ai sensi dell'art. 3 del DLCPS 233/1946 ss.ii.mm, sono tenuti al rispetto delle leggi, dei regolamenti e del Codice Deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale.

L'infermiere o Infermiere pediatrico che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio.

**Art. 6**

Il procedimento disciplinare è governato dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la FNOPI ed è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità.

Esso è promosso:

- a. d'ufficio;
- b. su richiesta del Ministero della Salute o della Procura della repubblica o del Prefetto;
- c. su motivata denuncia del cittadino.

**Art. 7**

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**

Rev. 1

**(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)**

Il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso. Il Consiglio Direttivo può procedere alla sospensione del giudizio disciplinare sino all'avvenuta irrevocabilità della sentenza che conclude in procedimento penale.

Si applicano le disposizioni relative alla radiazione e alla sospensione di diritto di cui agli artt. 41, 42, 43 e 44 DPR 221/1950.

**Art. 8**

Quando al Consiglio Direttivo giunga notizia o lo stesso rilevi fatti che possano formare oggetto di procedimento disciplinare nei confronti di un Iscritto, in altre parole pervenga formale richiesta o denuncia di cui al precedente art. 3 lett. b) lett. c), il Presidente, senza indugio, convoca l'Iscritto, assume tutte le informazioni del caso e verifica tutte le circostanze.

La convocazione è effettuata, entro un congruo termine, con nota formale firma del Presidente ed è inviata all'Iscritto tramite Raccomandata A.R. o PEC.

La convocazione dell'iscritto deve contenere: indicazione della data, ora, luogo dell'audizione preliminare;

- a) motivazione degli addebiti;
- b) espresso avvertimento che se l'Iscritto non si presenta, o non giustifichi la propria assenza, il procedimento avrà luogo comunque.

La mancata e/o l'errato invio di convocazione a residenza, domicilio, dimora dell'iscritto, è causa di nullità del successivo eventuale procedimento disciplinare.

L'Iscritto convocato può richiedere la presenza di un proprio legale. L'Iscritto deve, comunque, comparire personalmente.

All'audizione preliminare è presente il Presidente del Consiglio Direttivo ed eventualmente un soggetto verbalizzante al Consiglio Direttivo. Come previsto dall'art.4 L. n.3/2018, al Capo I, art.2 comma 9, in caso di assenza o impedimento il presidente è

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**  
Rev. 1  
(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)

sostituito dal vice presidente, che esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dallo stesso.

Il relativo verbale dell'audizione deve essere firmato dall'Iscritto e dal Presidente del Consiglio Direttivo.

**Art. 9**

Alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo successiva alla audizione dell'iscritto da parte del Presidente o alla sua assenza all'incontro con il Presidente viene posto all'ordine del giorno, con un punto specifico, il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto.

In occasione della trattazione del punto dell'Ordine del Giorno relativo al procedimento disciplinare, il Presidente riferisce dell'esito dell'indagine preliminare e dell'incontro con il sanitario rendendo noto il contenuto del verbale.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato quanto riferito dal Presidente, può decidere, con deliberazione di:

- a) promuovere il procedimento disciplinare precisando gli addebiti da contestare;
- b) archiviare il procedimento disciplinare;
- c) chiedere un supplemento di istruttoria riservandosi la decisione di promuovere o meno l'azione disciplinare in altra seduta.

Nei casi di cui ai punti sub a) e b) il Consiglio Direttivo, con nota a firma del Presidente, informa l'iscritto della decisione assunta.

**Art. 10**

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere ricusati per i motivi previsti dall'art. 51 cod.proc.civ. e sono tenuti ad astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione, di cui alla medesima disposizione che essi conoscono, anche se non proposto, ovvero quando comunque ricorrano motivi di opportunità.

**Art. 11**

Nel caso in cui decida di promuovere il procedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo assume una deliberazione con la quale formalizza gli addebiti da contestare all'interessato.

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**  
Rev. 1  
**(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)**

Nel caso in cui il procedimento disciplinare sia conseguente ad un giudizio penale già concluso, gli addebiti formulati dal Consiglio Direttivo potranno riprodurre i medesimi addebiti contestati in sede penale, fermo restando che la valutazione compiuta dal Consiglio sarà incentrata sul versante deontologico ed in complete autonomia di giudizio.

Il Consiglio che delibera di procedere con l'apertura del procedimento disciplinare, contestualmente, dà mandato al Presidente di:

- fissare la data della seduta per il giudizio;
- nominare il Consigliere Relatore all'interno del Consiglio Direttivo;
- provvedere alla notifica all'interessato della decisione assunta.

**Art. 12**

Il Presidente provvede a notificare all'interessato, con nota a sua firma inviata per Raccomandata A.R. o PEC:

- a) la menzione circostanziata degli addebiti;
- b) il termine non inferiore a giorni venti, fra la data della comunicazione e la data dell'udienza, durante il quale l'interessato può prendere visione degli atti relativi al procedimento e può chiedere di essere sentito;
- c) il termine non inferiore a giorni dieci precedenti l'udienza, entro il quale l'interessato può produrre le proprie contro deduzioni scritte;
- d) luogo, data e ora dell'udienza entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica;
- e) la precisazione che l'interessato può farsi assistere da un legale;
- f) l'espressa avvertenza che, ove l'interessato non si presenti, si procederà in sua assenza.

Per quanto attiene alle comunicazioni circa l'inizio e l'esito dei procedimenti disciplinari, si osserva quanto stabilito dall'art. 49 DPR 221/1950.

**Art. 13**

All'udienza come sopra fissata, il Consiglio Direttivo, previa relazione del Consigliere relatore:

- a) dispone l'assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti;

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**  
Rev. 1  
**(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)**

- b) dispone l'acquisizione di prove documentali;
- c) dispone, se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici;
- d) ascolta l'incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati.

L'incolpato deve comparire personalmente, potendo farsi assistere da un proprio legale.

**Art. 14**

Il Consiglio Direttivo, all'esito dell'udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l'istruttoria, ascolta le conclusioni dell'incolpato, se presente, e si ritira in camera di consiglio per deliberare.

La decisione viene comunicata immediatamente al termine della camera di Consiglio.

In caso di rinvio ad altra udienza, la composizione iniziale del Consiglio Direttivo deve restare immutata.

**Art. 15**

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.

Per ogni seduta è redatto un apposito verbale contenente:

- a) giorno, mese e anno;
- b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
- c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

**Art. 16**

La decisione deve, a pena di nullità, contenere: l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi e del percorso logico-giuridico che ha portato il Consiglio alla formazione del proprio convincimenti, il dispositivo.

È sottoscritta dal Presidente, dall'estensore e dal Segretario.

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**  
Rev. 1  
(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)

La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di Segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato, tramite Raccomandata A.R. o PEC.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo e di sospensione dall'esercizio professionale ai sensi degli artt. 42 e 43 DPR 221/1950.

**Art. 17**

Le sanzioni disciplinari, in ottemperanza al regolamento di esecuzione del D.lgs.CPS 233/1946, sono:

- a. L'avvertimento, che consiste nella diffida, anche orale, rivolta al colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
- b. La censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa, irrogata in forma scritta;
- c. La sospensione dall'esercizio della professione per la durata compresa tra uno e sei mesi, salvo quanto stabilito dall'art. 43 del D.P.R. 221/50;
- d. La radiazione dall'Albo, che, come precisato dall'art. 41 del D.lgs. 233/1946, “è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria”. La radiazione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di reinscrizione a domanda, quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 233/1946.

Le sanzioni sono comminate nel rispetto del principio di proporzionalità fra fatto addebitato e misura sanzionatoria applicata.

**Art. 18**

La condanna per ogni delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dall'Albo.

Importano parimenti la radiazione dall'Albo:

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**  
Rev. 1  
(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)

- a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
- b) il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale.

La radiazione, nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.

**Art. 19**

Oltre i casi previsti dalla legge, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- b) l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;
- c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice Penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario)
- e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice Penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

La sospensione è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.

Il Consiglio Direttivo può pronunciare, sentito l'Iscritto, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.

Nei casi previsti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**  
Rev. 1  
(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)

Restano fermi diritti ed obblighi dell'Iscritto non connessi con la sospensione, come, a titolo esemplificativo, l'obbligo di versare quote e contributi.

**Art. 20**

Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 14, l'Iscritto a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.

È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'Iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.

L'accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. impone comunque all'interno del procedimento disciplinare, l'autonomo apprezzamento dei fatti accertati in sede penale.

**Art. 21**

La fissazione dell'udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dal Consiglio Direttivo, a cura del Presidente, al Prefetto e alla Procura della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo nel quale è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.

Dell'avvio e dell'esito del procedimento disciplinare è data, altresì, comunicazione al datore di lavoro del sanitario e ad altre Amministrazioni Pubbliche, ai fini della tutela del regolare esercizio della professione infermieristica e della salvaguardia della salute.

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50.

Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie.

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE  
DELL'ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SAVONA**  
Rev. 1  
**(Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 234 del 14.12.2022)**

**Art. 22**

Il termine per adire alla Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l'Iscritto ha avuto comunicazione della decisione ai sensi dell'art. 12, comma 2.

Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato.

Dal giorno successivo comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione.

**Art. 23**

Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la re-iscrizione qualora:

- a) siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
- b) abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la re-iscrizione qualora:

Sull'istanza di re-iscrizione, e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede l'OPI territorialmente competente con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

**Art. 24**

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.